

m_ante.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0078957.29-04-2024



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01/ *Fasc.* 8.64.2/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e. p. c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **[ID: 7823]:** Progetto di un impianto agrivoltaico di potenza complessiva pari a 19,958 MW e relative opere per la connessione al la RTN, denominato "MANCA DELLA SPINA" da realizzarsi in Basilicata nei territori del comune di CRACO (MT).

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006.

Proponente: Ambra solare 39 S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte del le pubbliche amministrazioni".

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it

seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>.

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023.

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare il comma 4 dell'art. 41 rubricato "Livelli e contenuti della progettazione", relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

CONSIDERATO che la Società Ambra Solare 39 S.r.l., con nota acquisita dalla Direzione Generale Abap del MIC con prot. DG-ABAP_SERV V n. 42798 del 21/12/2021 ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla Società Ambra Solare 39 S.r.l. rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 84525 del 07/07/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. SS-PNRR|08/07/2022|0001306-A, la Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza segnalando, tra l'altro, l'avvenuta pubblicazione della documentazione di progetto sul sito dedicato, al seguente link:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8652/12742>.



CONSIDERATO che con nota prot. MIC_SS-PNRR| 08/07/2022|0001332-P| questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata di esprimere le proprie valutazioni in merito all'intervento in oggetto e al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e al Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota n. 9993 del 17/08/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR|23/08/2022|0002653-A|ha comunicato a questo Ufficio la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l'espressione del parere endoprocedimentale.

CONSIDERATO che il Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP, con nota |MIC_SS-PNRR_UO3|25/08/2022|0002747-I|ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale la necessità di acquisire documentazione integrativa come già richiesta dalla Sabap della Basilicata allo scopo di consentire l'espressione del proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della DG-ABAP, con nota MIC_SS-PNRR_UO2|29/08/2022|0002822-I| ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale per il PNRR la necessità di acquisire documentazione integrativa come già richiesta dalla Sabap della Basilicata allo scopo di consentire l'espressione del proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. MIC_SS-PNRR|01/09/2022|0002932-P|, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dalla SABAP Basilicata e dei Servizi II e III della DG ABAP, ha comunicato alla Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE e alla Società proponente la necessità di produrre la documentazione integrativa atta a consentire l'espressione del parere di competenza.

VISTO che la Società proponente, con pec del 28/12/2022, acquisita al prot. |MIC_SS-PNRR|05/01/2023|0000161-A|, ha comunicato l'avvenuta trasmissione della documentazione integrativa richiesta da questa Soprintendenza Speciale con nota prot. n. 2932 del 01/06/2022, acquisita successivamente da questo Ufficio con prot. MIC_SS-PNRR|23/01/2023|0000838-A|.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 6638 del 18/01/2023, acquisita da questo Ufficio al prot. n. MIC_SS-PNRR|19/01/2023|0000723-A|, la Direzione Generale valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato che tale documentazione trasmessa è stata pubblicata sul sito dell'autorità competente all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8652/12742>.

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. MIC_SS-PNRR|20/01/2023|0000774-P|, richiamando i termini e le modalità già espressi con la precedente nota prot. 1332 del 08/07/2002, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata ed ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di esaminare l'ulteriore documentazione pubblicata e di fornire le valutazioni di merito.

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento di VIA, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

CONSIDERATA la nota prot. MIC_SABAP-BAS n. 8844 del 27/07/2023, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR|02/08/2023|0016230-A|, con cui la **Soprintendenza Abap della Basilicata** ha formulato il **proprio parere di competenza** che di seguito si riporta:

"(...) L'impianto agrivoltaico denominato "Manca della Spina" andrebbe a collocarsi in provincia di Matera nel Comune di Craco, in località Manca della Spina. L'impianto di potenza nominale pari a 19.958,40 KwP si colloca sui terreni distinti al Catasto Terreni al foglio14 particelle127, 128, 100, 77, 115 e al foglio 22 particelle 128, 88, 26, 180, 177(campo agrivoltaico) e al foglio 33 particelle 756, 757, 759 (sottostazione MT/AT). Ha una superficie totale di circa 28,75 ettari e sarà connesso alla S.E. di Terna mediante un cavidotto interrato MT a 30 kV di lunghezza pari a circa 9,5 km, una sottostazione di trasformazione MT/AT e un cavidotto in AT. Nell'area di impianto saranno installati 30.240 moduli fotovoltaici da 660wp su strutture ad inseguimento



monoassiale e le cabine elettriche di trasformazione e distribuzione BT/MT.

Nelle aree recintate dell'impianto, negli spazi non occupati dai moduli FV, saranno svolte attività agronomiche quali la coltivazione delle mandorle, mediante piantumazione di piante di mandorlo tra le file dei moduli, e di legumi. Saranno previste opere di mitigazione quali piantumazioni e siepi perimetrali.

L'area di impianto dista circa 3 km dal centro di Craco Vecchia ad est, 12 km circa dal centro abitato di Pisticci a est e circa 13 km dal centro abitato di Ferrandina a nord e Stigliano ad ovest.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. *indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:*

- **cod. BP136_031–Abitato Vecchio di Craco in provincia di Matera**, DM 24 febbraio 2015 (GU n. 66 del 20 marzo 2015): il campo agrivoltaico si trova a circa 3 km e la sottostazione MT/AT si trova a circa 4 km.

1.1.b. *indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice (buffer 5 km ai sensi della Legge Regionale 54/2015):*

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna":

- **Fosso di Monsignore** – cod. BP142c_364, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 20 m dall'area del campo fotovoltaico, i campi interconnessi sono disposti sulle sponde del corso d'acqua;
- **Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata** – cod. BP142c_362.1, Tutelato *ex lege* come fiume o torrente: a circa 1 km verso est dall'area del campo fotovoltaico;
- **Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata** – cod. BP142c_362.2, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 1,3 km verso nord-est dall'area del campo fotovoltaico;
- **Fosso della Madonna e del Piscicolo** – cod. BP142c_363, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 2,3 km verso nord dall'area del campo fotovoltaico;
- **Fiume Cavone e Torrente la Salandrella** – cod. BP142c_359.1, Tutelato *ex lege* come fiume o torrente: a circa 3,4 km verso nord dall'area del campo fotovoltaico e a circa 1,5 km dall'area della sottostazione;
- **Torrente Misegna** – cod. BP142c_366.1, Tutelato *ex lege* come fiume o torrente: a circa 4 km verso nord dall'area del campo fotovoltaico;
- **Fosso Rossone inf. N. 366**– cod. BP142c_367, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 3 km verso nord-ovest dall'area del campo fotovoltaico;
- **Fosso Santa Maria inf. N. 363** – cod. BP142c_365, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 3,6 km verso nord-ovest dall'area del campo fotovoltaico;
- **Fosso del Lupo, di Lago Salso e di Salemme** – cod. BP142c_352, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 1,1 km verso sud-ovest dall'area del campo fotovoltaico;
- **Fosso Croce e del Muto** – cod. BP142c_353, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 1,9 km verso sud-ovest dall'area del campo fotovoltaico;
- **Vallone Galiciano**– cod. BP142c_387, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 4,2 km verso nord-est dall'area del campo fotovoltaico;
- **Torrente Gruso** – cod. BP142c_389, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 4,6 km verso nord-est dall'area del campo fotovoltaico;
- **Fosso della Chiotica** – cod. BP142c_392, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 2,7 km dall'area della sottostazione.

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett.g) "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"



- **Formazioni igrofile e Formazioni arbustive termo mediterranee** nelle immediate vicinanze dell'area d'impianto.

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett.h) "le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici"

Le aree interessate dall'impianto, ricadenti nel foglio 22 particelle 128, 88, 26, 180, 177 e foglio 14 particelle 128, 127, 100 e 77 del Comune di Craco sono da ritenersi estranee al demanio civico comunale.

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett.m) "le zone di interesse archeologico"

AREE ARCHEOLOGICHE

Nel Comune di Craco non sono presenti aree sottoposte a vincolo archeologico ma si rileva che nell'ambito della dichiarazione di notevole interesse pubblico del Borgo antico di Craco rientra anche la Necropoli databile all'VIII secolo a.C. in Località Sant'Angelo, **Craco Vecchia – Dichiarazione di notevole interesse pubblico con D. M. 24/02/2015 (G.U. n. 66 del 20/03/2015).**

TRATTURI

Nell'areale interessato dal progetto non si rilevano tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22/12/1983, ad eccezione del **Tratturo nr. 045 –MT Tratturo Comunale delle Montagne BPT142m_168** (vincolato ai sensi del D.M. 22/12/1983) che ricade nel vicino Comune di Ferrandina.

Tuttavia sono riconoscibili elementi di sopravvivenza viaria antica che, sebbene non sottoposti a specifica disposizione di tutela, sono parte integrante della rete tratturale e rappresentano importanti tracce dell'antropizzazione del territorio.

1.1.c. *indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):*

- Piano Strutturale Provinciale (PSP), approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n.56 del 27 novembre 2013.
- Legge Regionale n. 54/2015

1.1.d. *norme di attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area di intervento:*

- il piano paesaggistico è in fase di redazione.

1.1.e. *indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici (buffer 5 km):*

I beni paesaggistici vincolati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 che cadano nell'area di analisi, ovvero **Craco, Ferrandina e Stigliano.**

D. Lgs. 42/2004, art. 143 comma 1, lett. e) "eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione":

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni (**geositi**) ricadenti nell'area di analisi:

- **Craco Vecchia** – BP143geo_008 (Craco): circa 3 km dall'area del campo fotovoltaico e circa 3,9 km dalla sottostazione.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze (buffer 5 km):*

CRACO

- **cod. BCM_082d – Ex Monastero Francescani con Chiesa S.Pietro** (Craco) - (D.D.R. n. 86 del 22/07/2013 e D.D.R. n. 221 del 21/11/2013 art. 10 D.Lgs. 42/2004) a circa 3,5 km verso est dall'area del campo fotovoltaico e a circa 3,8 km dall'area della sottostazione.

1.2.b. *beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10:*

- comma 1) I beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, presenti all'interno dei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero **Craco, Ferrandina e Stigliano.**



- comma 4) lettera g: Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero nei comuni di **Craco, Ferrandina e Stigliano**.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. *dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:*

Nel Comune di Craco non sono presenti aree sottoposte a vincolo archeologico ma si rileva che nell'ambito della dichiarazione di notevole interesse pubblico del Borgo antico di Craco (D.M. 24/02/2015 (G.U. n. 66 del 20/03/2015) rientra anche la Necropoli del VIII secolo a. C. in Località Sant'Angelo.

Nell'areale interessato si segnala solo il **Tratturo nr. 045 – MT Tratturo Comunale delle Montagne BCT_168**, vincolato ai sensi del D. M. 22/12/1983.

Tuttavia sono riconoscibili elementi di sopravvivenza viaria antica che, sebbene non sottoposti a specifica disposizione di tutela, sono parte integrante della rete tratturale e rappresentano importanti tracce dell'antropizzazione del territorio, come ben si evince nella documentazione archeologica (G13910A01-A-4_Relazione_archeologica-Manca_della_Spina-Craco_MT, al paragrafo **10. VIABILITÀ ANTICA E CARTOGRAFIA STORICA**).

1.3.b. *esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):*

Nell'area dell'impianto in esame (*buffer* di 5 km) sono presenti **n. 11 siti** di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti studi e indagini topografiche dirette e indirette sul territorio.

1.3.c *vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici:* Il progetto è sottoposto alle fasce di rispetto previste dalla Legge Regionale 54/2015.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a. *Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio - le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati):*

Dagli elaborati relativi all'intervisibilità, Carta dell'intervisibilità dai centri storici (A.12.a.4.36), Carta dell'intervisibilità dai centri urbani (A.12.a.4.37), Carta delle sezioni di intervisibilità (A.12.a.4.38), Carta dell'intervisibilità cumulata (A.12.a.4.39) e Carta dell'intervisibilità tra impianti (A.12.a.4.40) si evincono le seguenti criticità:

1. Dall' **Abitato Vecchio di Craco**, area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, sarebbero visibili l'impianto in progetto ed altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di autorizzazione o già in opera, con un significativo effetto cumulo.

Dagli elaborati integrativi denominati Documentazione fotografica (A.01.1a.1), Punto Panoramico_1 (A.01.1a.1a), Santuario Madonna della Stella (A.01.1a.1b), Punto panoramico_2 (A.01.1a.1c), Museo emozionale di Craco (A.01.1a.1d) non si evincono criticità e l'impianto non risulterebbe visibile. Tuttavia, dal punto denominato Viabilità prossima all'impianto (A.01.1a.1e) l'impianto risulterebbe visibile per tutta la sua estensione.

Ai fini della tutela ai sensi del D.Lgs.22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. si segnala che all'interno dell'areale individuato per la realizzazione del parco fotovoltaico e delle opere di connessione sono presenti le seguenti interferenze con aree sensibili:



- **Aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:** Abitato Vecchio di Craco in Provincia di Matera;
- **Corsi d'acqua** appartenenti alla categoria vincolata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del **D.Lgs. 42/2004:** i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
- In particolare, il corso d'acqua **Fosso di Monsignore inf. N. 363** (tutelato con R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900) è il più prossimo (20 m) all'area del parco fotovoltaico ed i campi interconnessi sono disposti sulle sponde del corso d'acqua. Inoltre, il tracciato del cavidotto e la sottostazione interferiscono in più punti e ricadono nel *buffer* di 150 m del corso d'acqua **Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata** (Tutelato *ex lege* come fiume o torrente) iscritto all'elenco delle acque pubbliche con codice BP142c_362.2;
- **Territori coperti da foreste e boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.




*Interferenza del cavidotto e della sottostazione con il corso d'acqua Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata
(immagine elaborata con l'ausilio del software QGIS dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata)*

2.1.b. *Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile).*

Parchi esistenti e/o con avvio del procedimento per richiesta di autorizzazione:

- **3 impianti fotovoltaici di piccola generazione in esercizio:**
 - 1 impianto fotovoltaico di più ridotte dimensioni in esercizio situato nel Comune di Craco al foglio 38 particelle da 408 a 433;
 - 1 impianto fotovoltaico di più ridotte dimensioni in esercizio situato nel Comune di Craco al foglio 38 particelle 329 e da 400 a 404;
 - 1 impianto fotovoltaico di più ridotte dimensioni in esercizio situato nel Comune di Craco al foglio 38 particelle da 350 a 398;
- **10 impianti fotovoltaici di grande generazione in corso di autorizzazione:**
 - ID 7678 "Craco" proponente BEE Craco s.r.l., Comune di Craco, potenza nominale di 19,99 MW;

- ID 7826 “Guglielmo” proponente Ambra Solare 25 s.r.l., Comune di Craco, potenza nominale di 19,995 MW;
- ID 7828 “Serra Caruso Mor” proponente Ambra Solare 17 s.r.l. Comune di Craco, potenza nominale di 19,995 MW;
- ID 7724 “San Lorenzo” proponente Ambra Solare 34 s.r.l., Comune di Craco, potenza nominale di 19 MW;
- ID 7823 “Manca della Spina” proponente Ambra Solare 39 s.r.l., Comune di Craco, potenza nominale di 19,958 MW;
- ID 7821 “Di Benedetto 1” proponente Ambra Solare 40 s.r.l. Comune di Craco, potenza nominale di 19,958 MW;
- ID 7827 “Di Benedetto 2” proponente Marmaria Solare 10 s.r.l., Comune di Craco, Potenza nominale di 19,96 MW;
- ID 7539 “Stigliano” proponente Rinnovabili Sud Due s.r.l., Comune di Stigliano, potenza nominale di 19,99 MW;
- ID 8016 “Probiani” proponente Ecopuglia 3 s.r.l., Comune di Craco, potenza nominale di 19,92 MW;
- ID 7677 “Calanchi Solari” proponente ConCom Solar Italia 02 s.r.l., Comune di Craco, potenza nominale di 19,99 MW;
- **3 impianti fotovoltaici di grande generazione autorizzato, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)**
 - Pratica proponente Mat Solar s.r.l.s., Comune di Craco, potenza nominale di 20 MW;
 - ID 24_2020 “Macchitelle” proponente Enerland s.r.l., Comune di Craco, potenza nominale di 19,99 MW;
 - Pratica proponente Siano Solar s.r.l.s., Comune di Craco, potenza nominale di 20 MW;
 - **1 impianto eolico di grande generazione autorizzato**
 - EogA_061 nel Comune di Stigliano proponente Eolico Sarve s.r.l. costituito da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 35 MW;
 - **1 impianto eolico di grande generazione in corso di autorizzazione:**
 - ID 7885 “Custolito” proponente Custolito s.r.l., Comune di Montalbano Jonico, Scanzano Jonico e Craco costituito da 5 aerogeneratori per una potenza complessiva di 31 MW;
 - **1 impianto eolico in corso di autorizzazione, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)**
 - ID 5320 “Montagnola” proponente GR Value Ferrandina s.r.l., Comune di Ferrandina, Salandra, e Garaguso costituito da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 34,00 MW;
 - **Diversi minieolici ricadenti nell’area di analisi.**



Impatti cumulativi: Mappatura degli impianti autorizzati e in corso di autorizzazione per l'area (immagine elaborata con l'ausilio del software QGIS dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata)

2.2 Beni architettonici

2.2.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.

Dalla verifica degli impatti cumulativi e dall'analisi dell'elaborato denominato Carta dei Beni Culturali – Beni monumentali (A.12.a.4.10) si evince come l'impianto di progetto determina impatti sui seguenti monumenti:

- **Ex Monastero Francescani con Chiesa S. Pietro** (Craco) vincolato con D.D.R. n. 86 del 22/07/2013 e D.D.R. n. 221 del 21/11/2013 art. 10 D.Lgs. 42/2004 che dista circa 3,5 km dall'area d'impianto.

2.3 Beni archeologici

2.3.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.

Il progetto di impianto agrivoltaico e relative opere di connessione, denominato "Manca della Spina", andrebbe a collocarsi nel territorio comunale di Craco in provincia di Matera (MT). Il paesaggio in cui si andrebbe ad inserire l'opera è quello caratteristico dei calanchi. L'area presa in esame, compresa nel *buffer* di 5 km, è caratterizzata da aspetti geomorfologici e ambientali che hanno consentito, soprattutto in passato, una cospicua attività antropica testimoniata da una capillare distribuzione di insediamenti, necropoli e impianti produttivi legati per lo più allo sfruttamento agricolo e pastorale. Si tratta in realtà di un'area poco indagata, posta nell'immediato entroterra metapontino.

Nella documentazione archeologica integrativa (Relazione archeologica A.4) si segnalano **n. 11 siti** di interesse archeologico, individuati all'interno di un *buffer* di 5 km e databili dalla Preistoria all'età Medievale, alcuni con continuità di vita anche in età Moderna.

Sebbene l'area interessata dalla costruzione dell'impianto agrivoltaico non veda interferenze con beni tutelati o tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22.12.1983, si fa presente che nella stessa sono presenti percorsi viari che conducono a Craco, Stigliano e Pisticci, che vengono rappresentati come tratturi nelle tavolette IGM, come ben si evince nella documentazione archeologica prodotta.

Questa viabilità, ad uso sicuramente agropastorale, pur non essendo sottoposta a tutela, costituisce un elemento archeologicamente rilevante. Nella relazione archeologica, al paragrafo sulla viabilità si evidenzia infatti che il *cavidotto "per il tratto intermedio, in corrispondenza della SP ex SS103, potrebbe ricalcare assi*

viari di collegamento interno tra Stigliano e Craco”.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali, dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria, sussistano i presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue.

Il progetto dell’impianto agrivoltaico, sito in località Manca della Spina nel Comune di Craco su un’area dislocata ad ovest del centro abitato di Craco, ha un’estensione di circa 28,75 ettari per una potenza nominale di 19.958,40 KWp. È prevista l’installazione di 93.936 mq di pannelli fotovoltaici (30.240 moduli) in 4 campi interconnessi tra loro. L’energia elettrica prodotta da ciascun campo FV in bassa tensione viene elevata alla tensione di 30 KV dai trasformatori presenti nelle cabine BT/MT (cabina di campo) del campo FV e, una volta messe in parallelo nella cabina di distribuzione MT viene trasportata, mediante cavo MT interrato di circa 9,5 km, alla sottostazione 30/150 KV che sarà ubicata nel comune di Craco in prossimità della SE di Terna a 150 KV.

L’impianto si estende su più lotti che ricadono nella porzione ovest del territorio comunale di Craco, a circa 3 km ad ovest del centro abitato di Craco, circa 14 km dal centro abitato di Pisticci a est e circa 13 km dal centro abitato di Ferrandina a nord e Stigliano ad ovest.

L’impianto di progetto ricade nell’ambito “La collina argillosa” ed il paesaggio in cui si inserisce è quello caratteristico dei calanchi e a vocazione agricola.

Tra gli elementi naturali e antropici salienti si evidenzia la prossimità, nell’ambito del buffer di 5 km, di alcuni siti archeologici e beni monumentali di interesse, nonché la presenza di aree boschive e di fiumi e torrenti.

Dal punto di vista paesaggistico, il contesto interessato dall’impianto appartiene al paesaggio naturale tipico materano caratterizzato dalla presenza di ampie distese pianeggianti, da morfologie calanchive e da colline argillose. Le ampie estensioni di seminativi che coprono le ondulazioni collinari sono punteggiate da masserie ottocentesche e da piccole costruzioni in pietra alle quali si affiancano strutture agricole di recente costruzione (capannoni, depositi). Infatti, il territorio negli anni '50 è stato interessato dagli interventi della Riforma Fondiaria che ha influito sulla connotazione e sulla lettura del paesaggio rurale, suddiviso dalla presenza di filari ed elementi arborei puntuali, uliveti, e caratterizzato da piccoli insediamenti rurali, edifici singoli, pozzi e opere irrigue. Si tratta inoltre di aree contraddistinte dalla presenza di numerose masserie ed edifici rurali.

L’impianto di progetto interferisce in modo sensibile con l’area di notevole interesse pubblico tutelata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, ossia l’**Abitato Vecchio di Craco** in provincia di Matera (D.M. 24 febbraio 2015, G.U. n. 66 del 20 marzo 2015) ed in prossimità si rileva anche l’area di notevole interesse pubblico tutelata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, ossia il Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei Comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri.

È necessario evidenziare, altresì, che questo Ufficio ha predisposto la delimitazione per la proposta di vincolo ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 sull’intero Comune di Craco e aree limitrofe in ragione dell’unicità del suo contesto paesaggistico, geomorfologico, storico-archeologico e naturale così come riporta la già presente dichiarazione di interesse pubblico sul piccolo centro di Craco vecchia: “Tale contesto determina una singolarità paesaggistica di notevole interesse ambientale, offrendo numerosi punti di vista e di belvedere che, per taluni aspetti, diventano sempre più incantevoli” (D.M. 24/02/2015).

Tale area di nuova istituzione si sviluppa in adiacenza alle precedenti e l’impianto di progetto ricadrebbe all’interno della stessa.

Inoltre, l’impianto di progetto creerebbe interferenza anche con la **Riserva naturale Speciale “Calanchi di Montalbano Jonico”** tutelata ai sensi del D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett.f).

L’impianto fotovoltaico e le opere di connessione produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da beni tutelati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004, ed in particolare il sito Centro antico di Craco con l’annessa **Chiesa di San Pietro e l’Ex Monastero dei Francescani** che sono da considerarsi recettori sensibili poiché, trovandosi in altura, godono di un’ampia visuale sul paesaggio circostante. Il Borgo



Antico di Craco Vecchia, posto a circa 3 km dall'impianto, costituisce una particolare singolarità paesaggistica di notevole interesse pubblico da cui risulterebbe chiaramente visibile l'impianto di progetto.

L'impianto e le opere di connessione produrrebbero interferenze nei confronti delle componenti diffuse del paesaggio (boschi e corsi d'acqua) e del **geosito denominato Craco Vecchia**.

L'area in oggetto è interessata da una molteplicità di richieste di autorizzazione di impianti FER, il cui **effetto cumulo** deve essere preso in considerazione ai sensi della L.R. n. 54/2015 nella valutazione dell'impatto paesaggistico e ambientale. La legge regionale, difatti, nella premessa stabilisce che si *“dovrà tener conto della situazione di base – impianti già realizzati – in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e dei potenziali effetti cumulativi del medesimo (anche in termini di co-visibilità) in rapporto ad altri progetti già autorizzati o presentati. La valutazione cui l'Amministrazione competente è chiamata non può esaurirsi nell'esame del progetto proposto quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio, ambientale e territoriale di fondo, né da proposte di progetti territoriali attigui”*.

La realizzazione complessiva degli impianti trasformerebbe significativamente, compromettendolo, il paesaggio in esame condizionandone fortemente i caratteri costitutivi ed identitari che oggi consentono di distinguerlo. La forte concentrazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (eolici e fotovoltaici) in questo contesto ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva rischia di danneggiare il paesaggio dal punto di vista estetico-percettivo, dell'impatto visivo ed anche del consumo di suolo; le modifiche indotte dall'infrastrutturazione e la conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse pregiudicherebbero il paesaggio in maniera irreversibile.

Appare prioritario, pertanto, tutelare il paesaggio naturale e culturale e le risorse disponibili per un uso turistico eco-compatibile. Oggi, infatti, il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile e, nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale finalizzato anche ad accrescere l'attrattività e la competitività della Basilicata.

Dal punto di vista archeologico, come evidenziato al punto 2.3. Beni archeologici, si ribadisce l'importanza dell'area in esame che risulta caratterizzata da un potenziale archeologico, in quanto occupata capillarmente da una fitta rete di percorsi legati per lo più allo sfruttamento agropastorale del territorio; è possibile riconoscere elementi di sopravvivenza viaria antica nei tracciati rappresentati come tratturi che, sebbene non sottoposti a specifica disposizione di tutela, sono parte integrante della rete tratturale, rappresentando importanti tracce dell'antropizzazione del territorio anche come area di passaggio dalla costa ionica all'immediato entroterra.

Pertanto, la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai valori paesaggistici propri di un contesto dedicato all'agricoltura e alla pastorizia, all'interno di uno scenario geomorfologico e suggestivo quale quello dei Calanchi.

A conclusione della presente istruttoria, richiamate tutte le considerazioni sopra esposte, considerato che la presenza dell'impianto in questione causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, valutato l'insieme delle criticità rilevate, e, considerato che il parere di competenza della Scrivente non si esaurisce in un mero giudizio tecnico basato sulla verifica di oggettivi criteri di misurazione ma presenta profili di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione alla preminenza delle esigenze pubbliche di conservazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, questa Soprintendenza ritiene che l'opera non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, pertanto, comunica la propria proposta di **parere sfavorevole** alla sua realizzazione in quanto l'intervento interesserebbe un'area rurale in cui sono presenti esclusivamente manufatti necessari alla conduzione agricola e priva di altro tipo di antropizzazione.

In caso di diversa determinazione che porti all'autorizzazione del progetto, si sottolinea l'esigenza di attuare le fasi successive di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.P.C.M. 14 febbraio 2022 (G.U. 14 aprile 2022)”.

CONSIDERATO che il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale ABAP nel proprio contributo istruttorio, di cui alla nota prot. MIC_SS-PNRR_UO2_27743 del 28/11/2023, nel



concordare con il parere reso dalla Soprintendenza, ha formulato alcune precisazioni ricomprese nel presente parere.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del **Servizio III “Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico”** della Direzione Generale Abap, trasmesso con nota prot. MIC_SS-PNRR_UO3|UO3|03/08/2023|0016348-I|con il quale il Servizio III condivide il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Abap della Basilicata “considerata l’applicazione della Legge regionale 54/2015, viste le evidenti interferenze visuali sul patrimonio”.

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST) “Italia Paese per viaggiatori”, elaborato dal Comitato permanente di promozione del turismo con il coordinamento dell’allora Direzione generale Turismo del MiBACT, ha posto il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese;

il medesimo PST, nel quadro della ‘Strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne’ (punto A.2.4) ha stabilito che:

- per destinazioni caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- indispensabile l’integrazione con le altre filiere presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

il Piano turistico regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), ha evidenziato che:

- lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario, come per le chiese rupestri, non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori (...) di significativa rilevanza sono invece legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata (...) in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;

precisando inoltre che:

- il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
- il paesaggio ... può essere considerato come l’attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
- cammini storici, itinerari culturali, sentieri (...) diventano il presupposto per un’innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi.

CONSIDERATO inoltre quanto è emerso dal ‘Primo rapporto sullo stato del paesaggio rurale’, pubblicato nel settembre 2018 dall’Osservatorio laboratorio del paesaggio e dei beni culturali dell’Università degli studi di Firenze:

- I paesaggi rurali sono indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori ... Si tratta di complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il sopra citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*.

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

VISTA la Legge Regionale della Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 "*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010*" che individua tra l'altro le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

VISTI gli atti e la documentazione prodotta nell'ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico della Regione Basilicata, avviata con DGR n. 366 del 18/03/2008, e nello specifico l'Intesa firmata il 14/09/2011 (D.G.R. 879/2011) tra la Regione Basilicata, il MIBAC e il MATTM e l'attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici espletate, validate ed approvate con D.G.R. 319/2017, D.G.R. 872/2017, D.G.R. 204/2018, D.G.R. 362/2018, D.G.R. 581/2018, D.G.R. 587/2018, D.G.R. 1263/2018, D.G.R. 1372/2018, D.G.R. 151/2019; D.G.R. 41/2020; D.G.R. 453/2020; D.G.R. 754/2020 e D.G.R. 741/2021; DGR 254/2022 e DGR 793/2022.

ESAMINATI gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, la Relazione Paesaggistica e le integrazioni trasmesse dalla Società Ambra Solar 39 S.r.l. e pubblicate sul sito web dell'Autorità competente all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8652/127462>.

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza Abap della Basilicata e dei Servizi II e III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale.**

PREMESSO che il progetto in esame consiste nella realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "**Manca della Spina**" della potenza di 19,958,40 KWp, ubicato in Basilicata, nel Comune di Craco, in provincia di Matera. L'area oggetto di intervento ricade in "aree agricole ordinarie" del PRG del Comune di Craco ed è interessata da terreni coltivati a grano (seminativi) con sporadiche essenze arboree (olea europea). Il paesaggio agrario dell'area interessata dall'impianto è caratterizzato da vecchi casolari prevalentemente in pietra. L'area oggetto dell'intervento proposto è raggiungibile attraverso la Strada Provinciale n. 103 e varie strade interpoderali e dista circa 3,3 Km dall'abitato Vecchio di Craco. L'impianto interessa una superficie di circa 29ha; si compone di n. 30.240 moduli FTV in silicio monocristallino da 660w su strutture ad inseguimento monoassiale, con altezza massima pari a 4,65m, organizzati in 1008 stringhe e



di 4 cabine elettriche di campo pre-assemblate di trasformazione e distribuzione BT/MT e una cabina di partenza del cavidotto di connessione alla sottostazione. L'impianto sarà connesso alla Stazione Elettrica di Terna mediante cavo interrato sotto la SP 103 a 30 kV, di lunghezza di circa 9,50 Km, una Sottostazione elettrica di trasformazione e distribuzione MT/AT da 30/150 kV (Sottostazione Utente) da realizzare in località Peschiera del comune di Craco, nei pressi della linea AT da 150 kV, della direttrice Craco-Pisticci, della società TERNA S.p.A., con struttura in cemento armato. L'area di stazione sarà delimitata da recinzione perimetrale, prevista con altezza di circa 2,50m, con muretto in calcestruzzo di altezza non inferiore a 50cm, completo di sovrastante griglia in acciaio resina; inoltre, saranno realizzati muri di sostegno a lato della nuova viabilità a servizio dello stallo trasformatore, di altezza compresa tra i 2 ed i 5m. L'impianto proposto sarà connesso alla RTN, tramite una nuova stazione di smistamento a 150 kV da inserire in entra-esce sulla linea a 150 kV "Pisticci-Senise". Per la realizzazione dell'impianto sono previste tra l'altro opere civili tra cui: scavi per canalizzazioni; recinzioni perimetrali con rete a maglia romboidale in filo vivagno, a forte zincatura di altezza 2,00 m, viabilità di servizio realizzata con misto stabilizzato, piazzole di accesso alle cabine di campo, strutture di supporto dei moduli (tracker ad inseguimento monoassiale). Il progetto prevede la realizzazione di opere di mitigazione attraverso la piantumazione di siepi lungo il perimetro interno delle aree di progetto; inoltre parte delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto saranno utilizzate per le attività agronomiche e in particolare la coltivazione delle mandorle, mediante piantumazione di mandorli tra le file dei pannelli Fv e di legumi.




Figura 1 – Panoramica dell'area d'intervento - Relazione paesaggistica – stralcio Elaborato G13910A01-1i

VISTO che in riferimento al redigendo Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata, l'impianto proposto con le opere di connessione, ricade all'interno dell'Ambito di Paesaggio **"La collina argillosa"** a vocazione agricola, caratterizzato dai calanchi *"dove le dinamiche di abbandono territoriale sono state più intense e dove si alternano ridotte superfici più stabili coltivate e nude aree in erosione e calanchi, in un mosaico di dilagante naturalità di ritorno che affascina e stupisce nelle sue molteplici forme"*.



Figura 2 - Layout d'impianto FTV - stralcio Elaborato G13910A01 - A12b6

CONSIDERATO che, come evidenziato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, l'impianto è ubicato in un contesto che appartiene al **"paesaggio naturale tipico materano"** caratterizzato dalla presenza di ampie distese pianeggianti, da morfologie calanchive e da colline argillose. Un paesaggio in cui le ampie estensioni di seminativi che coprono le ondulazioni collinari sono punteggiate dalla diffusa presenza di masserie ottocentesche, piccole costruzioni in pietra, numerosi edifici rurali anche di recente costruzione (capannoni, depositi) e caratterizzato inoltre dagli interventi della Riforma Fondiaria degli anni '50 che hanno connotato il paesaggio con la presenza di filari ed elementi arborei puntuali, uliveti, insediamenti rurali, edifici singoli, pozzi e opere irrigue.

CONSIDERATO che, come si evince dalla "Relazione paesaggistica" (Elaborato G13910A01-1i) il **paesaggio agrario** dell'area interessata dalle opere previste dal progetto proposto è caratterizzato dal tessuto agricolo della zona, segnato da terreni coltivati a grano (seminativi), con la presenza di specie arboree e arbustive presenti in maniera sporadica, con alcuni esemplari di Olea Europea, e da vecchi casolari, perlopiù in pietra, utilizzati come residenze saltuarie per le attività agricole.



Figura 3 – Stato di fatto delle aree di progetto
Stralcio Elaborato G13910A01 - A13 - SIA-01 - Studio d'Impatto Ambientale

CONSIDERATO E VALUTATO che, **l'assetto vincolistico** dell'area vasta in cui si inserisce il progetto proposto, come dettagliato anche nel parere emesso dalla competente Soprintendenza territoriale della Basilicata, comprende:

- aree dichiarate di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell'art. 136 del Dlgs 42/2004, e nello specifico: **"l'Abitato Vecchio di Craco"** - BP136_031 (D.M. 24 febbraio 2015, G.U. n. 66 del 20 marzo 2015), posto in posizione elevata e dominante (391 m slm), rispetto all'area d'intervento (200-250 m slm.), distante poco più di 3.200 m dall'impianto e a circa 4.000 m dalla SSU e il "Territorio della fascia costiera del primo entroterra, colline e altipiani sito nei Comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri"- BP136_001, distante poco più di 1.000 m dalla SSU (DM 18 aprile 1985 - GU n 120 del 23 maggio 1985); DM 11 aprile 1968 -GU n 121 del 13 maggio 1968; DM 27 giugno 1969 - GU n 184 del 22 luglio 1969; DM 24 febbraio 1970 - GU n 63 del 11 marzo 1970);
- aree e beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1), lett. c) -f) - g) -m) del D. lgs. n. 42 del 2004; tra questi in particolare: il **Fosso di Monsignore** (BP142c_364) a circa 20 m dall'area del campo fotovoltaico con i campi interconnessi disposti sulle sponde, a cavallo del corso d'acqua; **Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata** (BP142c_362.1) con interferenza diretta, in più punti, del cavidotto interrato e della SSU con l'area buffer di 150m; **Riserva Naturale Speciale "Calanchi di Montalbano Jonico"** distante circa 1.700m dalla SSU e circa 9Km dall'impianto agrivoltaico; **Territori coperti da foreste e boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento nelle immediate vicinanze all'area d'impianto; **Tratturo Comunale delle Montagne - n. 045** (BPT142m_168) a circa 4,2Km dall'impianto e 3,7Km dal cavidotto;
- beni culturali tutelati dalla parte II (beni architettonici e beni archeologici) del D.lgs. n. 42 del 2004, tra questi e in particolare: **Ex Monastero Francescani con Chiesa S. Pietro**, Craco (D.D.R. n. 86 del 22/07/2013 e D.D.R. n. 221 del 21/11/2013) che dista circa 3,5Km dall'area d'impianto e a circa 3,8Km dalla SSU; **Tratturo Comunale delle Montagne - n. 045** (BPT142m_168) a circa 4,2Km dall'impianto e 3,7Km dal cavidotto.



Figura 4 – Veduta di Craco vecchio - Stralcio Elaborato G13910A01 - A13 - SIA-01- Studio d'Impatto Ambientale

CONSIDERATO che l'area vasta interessata dalla realizzazione dell'impianto, sebbene non sia interessata da vincoli archeologici, in passato ha accolto una cospicua attività antropica testimoniata da una capillare

distribuzione di insediamenti, necropoli e impianti produttivi legati per lo più allo sfruttamento agricolo e pastorale e dalla presenza di **percorsi viari storici** ad uso pastorale che conducono a Craco, Stigliano e Pisticci rappresentati come “*tratturi*” nelle carte IGM e che nella stessa area sono stati rilevati **11 siti di interesse archeologico** (Elaborato G13910A01-A-4_Relazione Archeologica) inquadrabili cronologicamente dalla Preistoria al Medioevo, alcuni con continuità di vita anche in età Moderna.

CONSIDERATO E VALUTATO che, sulla base di quanto indicato dal proponente sulla Relazione Archeologica e rilevato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, la Strada Provinciale **SP 103**, ex SS 103, interessata dalla realizzazione del cavidotto e limitrofa all’impianto, probabilmente ricalca **assi viari storici** di collegamento tra Stigliano e Craco.

CONSIDERATO E VALUTATO che, come evidenziato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, tutto il territorio comunale di Craco, con le aree limitrofe, è interessato da una procedura in corso finalizzata alla **proposta di vincolo ex art. 136 del D.Lgs.42/2004** a partire dall’area di interesse pubblico già esistente di Craco Vecchia (riconosciuta in quanto “*singolarità paesaggistica di notevole interesse ambientale, offrendo numerosi punti di vista e di belvedere che, per taluni aspetti, diventano sempre più incantevoli*” - D.M. 24/02/2015), in **ragione dell’unicità del suo contesto paesaggistico, geomorfologico, storico-archeologico e naturale.**




Figura 5 – Carta riassuntiva dei vincoli paesaggistici di all'art. 142 c.1 lett.c, area impianto agrivoltaico e cavidotto - Relazione Paesaggistica – stralcio Elaborato G13910A01-1i-

CONSIDERATO E VALUTATO che **le opere previste dal progetto proposto** (impianto e opere di connessione) **ricadono in aree definite “NON IDONEE”** all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell’Allegato A della **L.R. n. 54 del 30/12/2015** “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010, e in particolare ricadono all’interno delle seguenti “**aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico**”:

- **buffer di 500 m del Fosso Monsignore** (BP142c_364), interferenza diretta di parte dell’impianto;
- **buffer di 500 m del Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata** (BP142c_362.2), interferenza diretta del cavidotto e della SSE;
- **buffer di 5.000m del centro storico di Craco**, interferenza diretta dell’impianto e delle opere di connessione.

CONSIDERATO E VALUTATO che le opere di connessione dell'impianto previste dal progetto (cavidotto e SSU) ricadono all'esterno delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi della lettera c-quater del c.8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, come da ultimo modificato dall'art. 47 D.L. 13/2023.




Figura 6 - Carta riassuntiva dei vincoli paesaggistici di all'art. 142 c.1 lett.c, area SSU e cavidotto - Relazione Paesaggistica – stralcio Elaborato G13910A01-1i-

CONSIDERATO che nell'area vasta interessata dalle opere in progetto ricade il **geosito "Craco Vecchio"** (BP143geo_008) tutelato ai sensi dell'art. 143 del Dlgs 42/2004.




Figura 7 - Aree e siti non idonei ai sensi della L.R. 54/2015 (aree sottoposte a tutela del Paesaggio, del Patrimonio storico, artistico e archeologico) - stralcio Elaborato G13910A01-1i-- Relazione Paesaggistica

CONSIDERATO E VALUTATO che, in riferimento agli *impatti cumulativi*, il contesto territoriale in cui l'impianto in esame si inserisce, è interessato da quattro impianti di grande generazione autorizzati (un eolico e tre fotovoltaici) e da dodici impianti di grande generazione in corso di valutazione (dieci impianti fotovoltaici e due impianti eolici), non tutti indicati dal proponente, descritti e rappresentati nel parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Abap della Basilicata e sopra riportato.

VALUTATO che, come si evince dallo studio di intervisibilità prodotto all'interno della "Relazione Paesaggistica" (Elaborato G13910A01-1i) e dai diversi elaborati relativi all'intervisibilità, e come evidenziato dalla Soprintendenza Abap competente, l'impianto agrivoltaico di progetto assieme ad altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di autorizzazione o già in opera sarebbe visibile, con un significativo effetto cumulo, dall'**Abitato Vecchio di Craco** (Sant'Angelo) tutelato come bene di interesse pubblico in quanto singolarità paesaggistica di notevole interesse ambientale che offre numerosi punti di vista e di belvedere per alcuni aspetti incantevoli (art. 136 Dlgs 42/2004 - D.M. 24/02/2015).




Figura 8 - Intervisibilità centro storico comune di Craco - stralcio Elaborato G13910A01-1i – Relazione Paesaggistica

VALUTATO che l'impianto risulta visibile per tutta la sua estensione dalla **SP 103** (viabilità prossima all'impianto) che collega Craco a Stigliano.

CONSIDERATO E VALUTATO che, l'impianto proposto, come in parte segnalato anche dal proponente nella Relazione paesaggistica (Elaborato G13910A01-1i), è adiacente ad un impianto fotovoltaico di grande generazione in fase di autorizzazione VIA statale (identificato con ID_VIP 7821) e, come risulta riscontrabile sulla cartografia relativa all'intervisibilità cumulata con altri impianti (vedi precedente fig. 9), è ubicato nelle immediate vicinanze ad altri due impianti fotovoltaici in fase di autorizzazione statale (identificati con ID_VIP 7827 e 7828).

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R. n. 54/2015, il *potenziale effetto cumulativo* generato dall'impianto proposto in relazione ad altri progetti esistenti, autorizzati o fase di autorizzazione, deve essere opportunamente preso in considerazione nella valutazione paesaggistica e ambientale ai fini del corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e nel territorio.




Figura 9 - Intervisibilità cumulata con altri impianti da punti panoramici - stralcio Elab. G13910A01-1i – Rel. Paesaggistica



Figura 10 - Fotoinserimento *ante e post operam* dalla SS 103 — Rel. Paesaggistica – stralcio Elab. G13910A01-1i


CONSIDERATO E VALUTATO che, come evidenziato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, la forte concentrazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (eolici e fotovoltaici) esistenti, in opera e in fase di valutazione, in questo contesto ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva rischia di danneggiare il paesaggio dal punto di vista estetico-percettivo, dell’impatto visivo ed anche del consumo di suolo.

CONSIDERATO E VALUTATO inoltre, che la realizzazione complessiva degli impianti trasformerebbe significativamente, compromettendolo, il paesaggio in cui si inserisce l’impianto proposto, condizionandone fortemente i caratteri costitutivi ed identitari che oggi consentono di distinguerlo e che le modifiche indotte dall’infrastrutturazione e la conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi

connesse pregiudicherebbero il paesaggio in maniera irreversibile.

CONSIDERATO E VALUTATO che, anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza Abap della Basilicata e del contributo istruttorio del Servizio III “*Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*” della DG Abap, con **riferimento agli aspetti paesaggistici**, è emerso quanto segue:

- l’impianto agrivoltaico, con le relative opere di connessione alla RTN, ricade all’interno di un contesto paesaggistico, geomorfologico, storico-archeologico e naturale che per la sua unicità è interessato da una procedura finalizzata alla definizione di una proposta di vincolo ex art. 136 del Dlgs 42/2004;
- le opere previste in progetto (impianto e opere di connessione), per gli aspetti percettivi, produrrebbero interferenze nei confronti:
 - del Borgo Antico di Craco Vecchia, riconosciuto come singolarità paesaggistica di notevole interesse pubblico (art. 136 Dlgs 42/2004) da cui risulterebbe visibile l’impianto di progetto;
 - degli elementi sensibili costituiti da beni tutelati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004, ed in particolare il sito Centro Antico di Craco con l’Ex Monastero dei Francescani con l’annessa Chiesa di San Pietro, recettori sensibili in quanto, trovandosi in altura, godono di un’ampia visuale sul paesaggio circostante;
 - delle componenti diffuse del paesaggio in particolare corsi d’acqua e boschi (art. 142c1_c, g del Dlgs 42/2004);
 - della Riserva naturale Speciale “Calanchi di Montalbano Jonico”;
 - del geosito Craco Vecchia (art. 143 Dlgs 42/2004);
- l’impianto e le opere di connessione ricadono in aree considerate “non idonee” all’installazione di impianti FER ai sensi della L.R. 54/2015;
- la realizzazione dell’impianto proposto interesserebbe un paesaggio agrario caratterizzato da ampi terreni coltivati a seminativo in cui sono presenti vecchi casolari, perlopiù in pietra, utilizzati come residenze saltuarie per le attività agricole e privo di altro tipo di antropizzazione;
- l’impianto agrivoltaico risulta ampiamente visibile dalla SP103 che collega Craco a Stigliano;
- l’impianto proposto concorre a produrre un importante effetto cumulativo generato dagli impianti FER esistenti, in opera e in valutazione, nelle immediate vicinanze e nell’area vasta, con il rischio che il contesto territoriale di particolare sensibilità paesaggistica e percettiva venga danneggiato e pregiudicato in maniera irreversibile;
- le previste opere di mitigazione consistenti in una fascia verde lungo il perimetro interno della recinzione dell’impianto non appaiono adeguate a schermare l’impatto paesaggistico generato dalla realizzazione dell’opera.






Figura 11 – Rendering di progetto - Relazione Paesaggistica, Elaborato G13910A01-1i

CONSIDERATO E VALUTATO che sulla base delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza Abap della Basilicata ed in particolare del contributo istruttorio del Servizio II della DG Abap, *in riferimento agli aspetti archeologici*, è emerso che:

- il progetto si inserisce all'interno di un comparto territoriale connotato da una fitta rete di percorrenze e caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche, dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza all'interno di un buffer di 5 km;
- sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. 36/2023 e degli ulteriori chiarimenti e considerazioni avanzate dalla Soprintendenza si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico qualificato nelle aree oggetto di progettazione.

VALUTATO che l'impianto in esame, per la complessità di relazioni con l'ambito paesaggistico in cui si inserisce e per l'interferenza percettiva con il sistema delle tutele esistenti e dei valori identitari presenti, risulta in aperto contrasto in particolare in riferimento ai valori paesaggistici e storico-culturali pienamente rappresentati in questa porzione di paesaggio.

CONSIDERATO E VALUTATO che, come evidenziato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, oggi, il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile e dello sviluppo locale finalizzato anche ad accrescere l'attrattività e la competitività della Basilicata e che in tale contesto, la tutela del paesaggio e delle risorse disponibili appaia prioritaria ai fini di un uso turistico eco-compatibile del territorio.

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel redigendo Piano Paesaggistico Regionale della Regione Basilicata, bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9.

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggia, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.

(...)

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...) "Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni."

RITENUTO, in conclusione, di dover ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, che:

- la realizzazione dell'impianto proposto, considerate l'estensione delle opere e la morfologia del sito, rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione del paesaggio naturale tipico del materano e di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai valori paesaggistici propri di un territorio dalla significativa connotazione agricola, nel quadro di uno scenario geomorfologico di grande suggestione paesaggistica caratterizzato dalle formazioni calanchive;
- l'esteso impianto fotovoltaico insieme alla futura Stazione Utente comprometterebbe in maniera irreversibile l'unicità del contesto paesaggistico, geomorfologico, storico-archeologico e naturale in cui si inserisce il progetto proposto, interessato da una procedura finalizzata alla definizione di una proposta di istituzione di vincolo ai sensi dell'art. 136 del Dlgs. 42/2004;
- la realizzazione dell'impianto per gli aspetti percettivi crea interferenze con i diversi elementi sensibili



del territorio e in particolare con l'abitato di Craco Vecchia, un centro storico che, come rilevato con la dichiarazione di interesse pubblico: *"... determina una singolarità paesaggistica di notevole interesse ambientale, offrendo numerosi punti di vista e di belvedere che, per taluni aspetti, diventano sempre più incantevoli"* con D.M. 24/02/2015 (G.U. n. 66 del 20/03/2015);

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 che definisce l'effetto di 'irradiamento' dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*;
- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, insieme a quelle della Soprintendenza Abap competente della Basilicata si estende a considerare il territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 'La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime;
- nell'area vasta di riferimento dell'impianto agrivoltaico proposto sono presenti diffusi beni culturali e paesaggistici, come meglio descritto nel parere della Soprintendenza Abap della Basilicata, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto, ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile, che potrebbe essere messo a rischio dalla realizzazione dell'impianto proposto;
- la realizzazione delle opere previste dal progetto proposto determinerebbe la connotazione in chiave industriale di un'area dai caratteri spiccatamente rurali, utilizzata per l'attività agricola e in cui sono presenti esclusivamente manufatti necessari alla conduzione agricola, provocando una pesante alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari;
- la realizzazione degli impianti, trasformerebbe significativamente, compromettendolo, il paesaggio agrario condizionandone fortemente i caratteri costitutivi; le modifiche indotte dall'infrastrutturazione e la conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse pregiudicherebbero in maniera irreversibile quel paesaggio che, come rileva la Soprintendenza competente, *"riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile e, nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale finalizzato anche ad accrescere l'attrattività e la competitività della Basilicata"*;
- le opere previste dal progetto (impianto e opere di connessione) ricadono all'interno di aree indicate come non idonee all'installazione di impianti FER dalla L.R. 54/2015 e le opere di connessione (cavidotto e SSU) ricadono in aree considerate non idonee ai sensi della lettera c-quater del c.8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021;
- in specifico riferimento agli aspetti archeologici, il progetto si inserisce all'interno di un comparto territoriale connotato da una fitta rete di itinerari frequentati in epoche diverse e caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche e che, in particolare, nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere previste dal progetto proposto è stata ravvisata l'esistenza di un interesse archeologico qualificato.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, la mancanza di un adeguato quadro programmatorio dello sfruttamento della risorsa energetica fotovoltaica rende difficile assicurare il rispetto della “capacità di carico” del territorio e l’equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela.

CONSIDERATO che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che ‘considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi’.

CONSIDERATO che il medesimo Documento ha ribadito che ‘Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all’uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti’.

CONSIDERATO che, in attesa dell’individuazione delle “aree idonee” il medesimo Documento stabilisce anche il principio che ‘Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale’.

CONSIDERATO che ancora in specifico riferimento al “rilievo del fotovoltaico per il raggiungimento degli obiettivi al 2030”, e considerato che, in prospettiva, questa tecnologia ha il potenziale per una ancora più ampia diffusione, occorre individuare modalità di installazione coerenti con i parimenti rilevanti obiettivi di riduzione del “consumo di suolo”.

CONSIDERATO che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all’interno della SEN 2017 ‘Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l’utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*)’ e precisando inoltre che ‘Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive’.

RITENUTO utile richiamare che il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT”).

CONSIDERATO che, dalla verifica ai sensi della lettera c-quater del c.8 dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, come da ultimo modificato dall’art. 47 D.L. 13/2023, si rileva che alcune componenti dell’impianto fotovoltaico in oggetto, **ricadono in area non idonea in quanto si rileva l’interferenza diretta** del cavidotto e della SSU con il corso d’acqua Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata iscritto all’elenco delle acque pubbliche con codice BP142c_362.1 (cat. Beni-paesaggistici-art-142-let-c-Fiumi-torrenti-e-corsi-d-acqua-Buffer-150-m).

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata e considerati i contributi istruttori del Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e del Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica, la documentazione integrativa e tutta la documentazione prodotta dalla Società Ambra Solare 39 S.r.l. e pubblicata sul sito del MASE nel corso del procedimento,

questa **Soprintendenza Speciale per il PNRR**,

per quanto di competenza, ritiene che l'opera in progetto non sia compatibile con le esigenze di tutela, conservazione e accrescimento dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Ambra Solare 39 S.r.l. relativamente al Progetto di un impianto agrivoltaico di potenza complessiva pari a 19,958 MW e relative opere per la connessione alla RTN, denominato "MANCA DELLA SPINA" da realizzarsi in Basilicata nei territori del comune di CRACO (MT).

Si precisa che il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
Arch. Daniele Vadala
(email: daniele.vadala-01@cultura.gov.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
29.04.2024 13:04:16
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT

